C/2025/819

31.1.2025

Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nella decisione (PESC) 2025/207 del Consiglio che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(C/2025/819)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2025/207 del Consiglio ([1]) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 del Consiglio ([2]) del 30 gennaio 2025.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per la loro inclusione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ([3]), del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ([4]), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi ed entità in detto elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro inserimento o al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 20 marzo 2025.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L, 2025/207, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/207/oj.
([2]) GU L, 2025/206, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/206/oj.
([3]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
([4]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.